

TOLLERANZE AMMESSE SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO

Titolo alcolometrico e densità per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati:

- titolo alcolometrico effettivo o totale = $\pm 0,2 \%$ vol;
- tenore di zucchero = $\pm 3 \%$ (g/litro)
- quantità netta di prodotti trasportati sfusi = $\pm 1,5 \%$ (della quantità netta totale).

CIRCOLARE MIPAF 3 MAGGIO 2012: REG. CE 314/2012

Copia dei documenti di accompagnamento relativi alla spedizione di vini sfusi dovrà essere trasmessa dallo speditore (con i mezzi più rapidi), entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all'emissione qualora essa stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.